

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— XVIII LEGISLATURA ————

N. 228

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante semplificazione di
adempimenti relativi agli organismi sportivi

(Parere ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 27 novembre 2020)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVIII/D115/20

Roma, 27 novembre 2020

Cona President

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi, in attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 24 novembre 2020.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisita.

Gobal e t

Federico D'Inca

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi
*Ufficio studi, documentazione giuridica
e qualità della regolazione*
Servizio studi, documentazione giuridica e parlamentare

7 Dic. 9.100.2020

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI
CON IL PARLAMENTO
Alla c.a. del Capo Dipartimento

e, p.c.

Ufficio Legislativo del
MINISTRO PER LE POLITICHE
GIOVANILI E LO SPORT

OGGETTO: schema di decreto legislativo in attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi.

Si trasmette, per il successivo inoltro al Parlamento ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, il provvedimento in oggetto, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2020, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Si fa riserva di inviare l'intesa della Conferenza Stato-Regioni, non appena perverrà a questo Dipartimento.

Si segnala l'urgenza, attesa la scadenza del termine di delega (30 novembre 2020).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Pres. Ermanno de Francisco)

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 8, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 2019, N. 86,
RECANTE SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI
RELATIVI AGLI ORGANISMI SPORTIVI.



**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA
LEGGE 8 AGOSTO 2019 N. 86, RECANTE SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI
RELATIVI AGLI ORGANISMI SPORTIVI.**

TITOLO I - (Finalità e Ambito di applicazione).....	3
Art. 1 (Oggetto).....	3
Art. 2 (Definizioni)	3
Art. 3 (Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome)	4
TITOLO II - (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE).....	5
CAPO I – REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE	5
Art. 4 (Istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche).....	5
Art. 5 (Struttura del Registro)	5
Art. 6 (Iscrizione nel Registro)	5
Art. 7 (Istanza di riconoscimento della personalità giuridica)	6
Art. 8 (Certificati)	6
Art. 9 (Cancellazione).....	6
Art. 10 (Opponibilità ai terzi degli atti depositati).....	7
Art. 11 (Funzionamento e revisione del Registro).....	7
Art. 12 (Trasmigrazione)	7
Art. 13 (Gestione del Registro).....	7
CAPO II – ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE.....	7
Art. 14 (Acquisto della personalità giuridica).....	7
Art. 15 (Certificati)	8
TITOLO III - (Contrasto alla violenza di genere).....	8
Art. 16 (Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport).....	8
TITOLO IV – Disposizioni finali.....	9
Art. 17 (Abrogazioni).....	9
Art. 18 (Entrata in vigore).....	9



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117 secondo e terzo comma, della Costituzione;

Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione;

Visto l'articolo 8, comma 1, della legge 8 agosto 2019 n.86, recante delega al Governo per la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi;

Visto l'articolo 8, comma 2, lettera a), b), c), d), e), della citata legge, recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega relativa al riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle Associazioni Benemerite e delle loro affiliate riconosciuti dal CONI;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2020;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del _____;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del _____;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione,

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I - (Finalità e Ambito di applicazione)

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente decreto, in attuazione delle deleghe di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86 e in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, detta norme in materia di semplificazione degli oneri amministrativi a carico degli organismi sportivi, nonché in materia di contrasto e prevenzione della violenza di genere.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intende:



- a) Associazione o Società Sportiva Dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- b) Associazioni Benemerite: gli organismi sportivi attivi che operano nel campo della promozione di iniziative di rilevanza sociale;
- c) Comitato Italiano Paralimpico (CIP): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Paralimpico Internazionale, che ha il compito di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica ed il più proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili;
- d) Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale;
- e) Dipartimento per lo sport: la struttura amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri operante nell'area funzionale dello sport;
- f) Disciplina Sportiva Associata: l'organizzazione sportiva nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale, che svolge attività sportiva sul territorio nazionale;
- g) Enti di Promozione Sportiva: gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità ricreative e formative;
- h) Federazione Sportiva Nazionale: l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione Sportiva Internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;
- i) Federazioni Sportive Paralimpiche: l'organizzazione sportiva nazionale riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico posta al vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline paralimpiche affini;
- l) Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche: il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura, tutte le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata, un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
- m) Settore dilettantistico: il settore di una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata non qualificato come professionistico;
- n) Settore professionistico: il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata;
- o) Sport e salute S.p.A.: la società per azioni a controllo pubblico che svolge attività di produzione e fornitura servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da esso delegata in materia di sport;

Art. 3 (Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome)

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in attuazione degli articoli 2, 3, 18, 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio



nazionale, nonché nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo.

2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie di competenza ai sensi dell'articolo 117, terzo, quarto e sesto comma della Costituzione.

3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

TITOLO II - (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE)

CAPO I – REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Art. 4 (Istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche)

1. Presso il Dipartimento per lo sport è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito indicato come "Registro".

2. Il Registro è interamente gestito con modalità telematiche. Il trattamento dei relativi dati è consentito alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta per lo svolgimento dei propri fini istituzionali.

Art. 5 (Struttura del Registro)

1. Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o di un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

2. L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni Sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.

3. Sono iscritti in una sezione speciale le Società e Associazioni Sportive riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico.

Art. 6 (Iscrizione nel Registro)

1. La domanda di iscrizione è inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva affiliante.

2. Alla domanda è allegata la documentazione attestante:

- a) i dati anagrafici dell'Associazione o Società Sportiva Dilettantistica;
- b) i dati anagrafici del legale rappresentante;
- c) i dati anagrafici dei membri del consiglio direttivo;
- d) i dati anagrafici dei membri degli altri organi previsti dallo statuto sociale (collegio probiviri, collegio dei revisori);
- e) i dati anagrafici di tutti i tesserati, anche di quelli minori;



- f) le attività (sportive, didattiche e formative) svolte dai tesserati delle singole Società e Associazioni Sportive affiliate;
- g) l'elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività sportiva praticata e i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati);
- h) i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, compensi e mansioni svolte.

3. Ogni Associazione e Società Sportiva Dilettantistica, direttamente o attraverso il proprio organismo affiliante, deposita presso il Registro, entro trenta giorni dalla relativa approvazione o modifica:

- a) il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale;
- b) i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati;
- c) i verbali che modificano gli organi statutari;
- d) i verbali che modificano la sede legale.

4. Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza delle condizioni previste, può:

- a) accogliere la domanda e iscrivere l'ente;
- b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
- c) richiedere di integrare la documentazione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

5. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l'iscrizione avrà validità dalla data di presentazione della domanda.

6. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo sport diffida l'ente ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.

Art. 7 (Istanza di riconoscimento della personalità giuridica)

1. Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata istanza di riconoscimento della personalità giuridica di cui all'articolo 14.

Art. 8 (Certificati)

1. Il Dipartimento per lo sport rilascia i certificati di iscrizione al Registro su istanza di chiunque vi abbia interesse.

Art. 9 (Cancellazione)

1. La cancellazione di un ente dal Registro avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.



Art. 10 (Opponibilità ai terzi degli atti depositati)

1. Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.

Art. 11 (Funzionamento e revisione del Registro)

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per lo sport, definisce, con apposito provvedimento, la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro.

2. Con cadenza triennale, il Dipartimento per lo sport provvede alla revisione dei dati, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso.

Art. 12 (Trasmigrazione)

1. Il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche. Le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte allo stesso, incluse le Società e Associazioni Dilettantistiche riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione e sono automaticamente trasferite nel Registro.

Art. 13 (Gestione del Registro)

1. Per la gestione del registro, il Dipartimento per lo sport si avvale della Sport e Salute S.p.A., che vi fa fronte con le ordinarie dotazioni di bilancio di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

CAPO II – ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 14 (Acquisto della personalità giuridica)

1. Le Associazioni Dilettantistiche possono, in deroga al Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 4.

2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'Associazione, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo l'iscrizione dell'ente. Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti, iscrive l'ente nel registro stesso ai sensi dell'articolo 6.

3. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi del comma 3, dell'articolo 6.



Art. 15 (Certificati)

1. Al fine di garantire la massima semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle procedure di certificazione delle attività sportive svolte dalle Società e dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche, predispone specifici moduli per l'autocertificazione di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento.

TITOLO III - (Contrasto alla violenza di genere)

Art. 16 (Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport)

1. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Benemerite, sentito il parere del CONI, devono redigere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo n. 198 del 2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Le linee guida vengono elaborate con validità quadriennale sulla base delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Società Sportive e delle persone tesserate.

2. Le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Professionistiche devono predisporre e adottare entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida di cui al comma 1, modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. In caso di affiliazione a più Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite, esse possono applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione dandone comunicazione all'altro o agli altri.

3. Le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Professionistiche che non adempiano agli obblighi di cui al comma 2 sono sanzionate secondo le procedure disciplinari adottate dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite a cui esse sono affiliate.

4. Le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Professionistiche, già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, lo integrano in base a quanto disposto al comma 2.

5. I regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Associazioni Benemerite devono prevedere sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di cui al Capo II del Titolo I, Libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinques, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies 609-undecies del codice penale.

6. Il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva, le Associazioni Benemerite, le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Professionistiche possono costituirsi parte civile nei processi penali a carico dei loro tesserati nelle ipotesi di cui al comma 1.



TITOLO IV – Disposizioni finali

Art. 17 (Abrogazioni)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n. 186;

Art. 18 (Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Provvedimento: Schema di decreto legislativo in attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n.86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi

Amministrazione competente: Ministro per le politiche giovanili e lo Sport.

Il termine per l'adozione dei decreti legislativi, previsto dalla predetta legge n. 86 del 2019 (entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima), è stato prorogato di ulteriori 3 mesi per effetto dell'art. 1, comma 3, della legge n. 27 del 2020 e, quindi, sino al 30 novembre 2020. Tale termine va letto anche alla luce di quanto previsto dalla medesima legge di delega in merito al procedimento per l'adozione dei predetti decreti: "Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di 90 giorni". Se quindi il presente decreto verrà presentato alle Camere entro il 30 novembre p.v., il termine per la sua adozione è fissato al 28 febbraio 2021.

OGGETTO

Il presente articolato ha per oggetto l'attuazione dell'articolo 8 della Legge delega 8 agosto 2019, n. 86 rubricato "Delega al Governo per la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi".

- I – Finalità e ambiti di applicazione;
- II – Disposizioni in materia di semplificazione;
- III – Contrasto alla violenza di genere;
- IV – Disposizioni finali.

TITOLO I – FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

L'articolo 1 delinea l'oggetto del presente decreto specificando che esso provvede, in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, a dettare norme in materia di semplificazione di adempimenti relativi agli organi sportivi, nonché in materia di contrasto e prevenzione della violenza di genere.

Il secondo comma stabilisce che dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 fornisce le definizioni dell'articolato al fine di circoscrivere l'ambito di applicazione del presente decreto.

L'articolo 3 definisce la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni. È di competenza legislativa esclusiva statale l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, l'ordinamento civile, la giurisdizione e le norme processuali, l'ordine pubblico e la sicurezza, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, le norme generali sull'istruzione, la previdenza sociale, nonché l'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro, ordinamento sportivo, istruzione, professioni, salute, coordinamento della



finanza pubblica e del sistema tributario. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie di competenza ai sensi dell'articolo 117, commi terzo, quarto e sesto, della Costituzione. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in quanto le disposizioni del presente decreto si applicano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3.

TITOLO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE

Capo I – Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

L'articolo 4 ha per oggetto l'istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche presso il Dipartimento per lo Sport, che viene gestito con modalità telematiche.

L'articolo 5 specifica la struttura del Registro, nel quale sono iscritte le società e le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito di una federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva. L'iscrizione nel Registro comporta il riconoscimento ai fini sportivi delle società e associazioni sportive dilettantistiche per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica. Il comma 3 specifica che le società e le associazioni sportive riconosciute dal CIP, sono iscritte in una sezione speciale.

L'articolo 6 disciplina l'iter procedurale, ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, individuando, specificamente, la documentazione occorrente da inviare al Dipartimento per lo sport per la preliminare istruttoria. Successivamente, all'esito della certificazione dell'attività sportiva dilettantistica, avviene l'iscrizione nel Registro.

L'articolo 7 definisce i termini per la presentazione dell'istanza di riconoscimento della personalità giuridica.

L'articolo 8 affida al Dipartimento per lo Sport il rilascio dei certificati d'iscrizione al Registro.

L'articolo 9 descrive l'iter procedurale e i casi in cui può avvenire la cancellazione di un ente dal Registro.

L'articolo 10 stabilisce i casi e i termini per l'opponibilità ai terzi degli atti depositati.

L'articolo 11 definisce i tempi per la disciplina sul funzionamento (tenuta, conservazione e gestione) e revisione del Registro. In particolare: entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per lo Sport, definisce, con proprio regolamento, la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro; con cadenza triennale, il Dipartimento per lo Sport provvede alla revisione, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso.

L'articolo 12 riguarda la trasmigrazione e stabilisce la sostituzione del precedente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, di cui al comma 20 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 con il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche nonché l'automatismo del trasferimento.

L'articolo 13 stabilisce l'invarianza finanziaria delle norme contenute nel presente Capo.

Capo II – Ulteriori misure di semplificazione



L'articolo 14 è relativo alle associazioni dilettantistiche che, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 possono acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Il comma 2 dettaglia la procedura per la costituzione dell'ente, le modalità e i tempi per l'iscrizione presso il Dipartimento per lo Sport nell'apposito Registro ed il comma 3 le eventuali modificazioni dell'atto costitutivo.

L'articolo 15 affida al Dipartimento per lo Sport, nell'ambito delle procedure di certificazione delle attività sportive svolte dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche, la predisposizione di specifici moduli per l'autocertificazione da parte dei soggetti interessati di tutti i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento.

Capo III – Contrasto alla violenza di genere

L'articolo 16 al comma 1 definisce le modalità e i tempi per la redazione di apposite linee guida, con validità quadriennale, per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal d.lgs. n. 198 del 2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale da parte di federazioni sportive discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite. I commi 2, 3 e 4 prevedono che, entro dodici mesi dall'emanazione delle Linee guida, le associazioni e le società sportive dilettantistiche e le società sportive professionistiche debbano predisporre e adottare aggiornare modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi, stabiliscono le sanzioni per il mancato adempimento e prevedono l'integrazione nel caso in cui le ASD e SSD siano già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Il comma 5 stabilisce l'obbligo, per i regolamenti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite, di prevedere sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di cui al Capo II del Titolo I, Libro III del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies 609-undecies del codice penale. Il comma 6, in tali casi, concede al CONI, alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva, alle associazioni benemerite, alle associazioni e società sportive dilettantistiche e le società sportive professionistiche la possibilità di costituirsi parte civile nei processi penali a carico dei loro tesserati.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

L'articolo 17 riporta le abrogazioni sancite dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 18 contiene le disposizioni relative all'entrata in vigore del decreto.



RELAZIONE TECNICA

Provvedimento: Schema di decreto legislativo in attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi.

Amministrazione competente: Ministro per le politiche giovanili e lo Sport.

OGGETTO

Il presente articolato ha per oggetto l'attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante "delega al Governo per la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi".

Per le finalità di cui sopra, il presente decreto è suddiviso in quattro Titoli, secondo le seguenti macro-aree tematiche:

Titolo I – Finalità e ambito di applicazione;

Titolo II – Disposizioni in materia di semplificazione;

Titolo III – Contrasto alla violenza di genere;

Titolo IV – Disposizioni finali.

TITOLO I – FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

L'articolo 1 delinea l'oggetto del presente decreto specificando che esso provvede, in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, a dettare norme in materia di semplificazione degli oneri amministrativi a carico degli organismi sportivi, nonché in materia di contrasto e prevenzione della violenza di genere. Il comma 2 prevede che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 fornisce le definizioni dell'articolato. La norma non comporta nuovi e/o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 riguarda le competenze legislative di Stato, Regioni e Province autonome e in particolare l'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

TITOLO II – riguarda le disposizioni in materia di semplificazione.

Il Capo I contiene gli articoli da 4 a 13 che riguardano il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Il Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche è stato istituito dal CONI ai sensi del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242 (articolo 5, comma 2, lettera c) per il riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva. Il Registro ha la funzione di certificare l'effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni, ai fini dell'applicazione di tutte le norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, in particolare di carattere fiscale. Il decreto trasferisce le funzioni di tenuta del Registro – ridenominato "Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche" – al Dipartimento per lo Sport.

Del Registro vengono definiti struttura, funzionamento, opponibilità, trasmigrazione.



Quanto alle caratteristiche tecniche, va premesso che il Registro è inteso come il *database* primario delle informazioni sulla pratica sportiva dilettantistica in Italia e gestisce, stando ai dati in registro ad oggi:

- 156.928 società (+ 4.000 dal 01.01.2020);
- 12.911.000 anagrafiche (verificate con il codice fiscale e Agenza delle Entrate) con un + 1.300.000 dal 01.01.2020;
- 98.106 utenze ASD per l'accesso al sistema (+ 20.000 dal 01.01.2020);
- 99.852.568 relazioni tra tesserati e discipline praticate (+ 26.000.000 dal 01.01.2020).

Analoga è la gestione dei soggetti iscritti nella sezione Comitato Italiano Paralimpico (CIP), sia pure con numeri inferiori (5.500 società circa e 5.900 anagrafiche).

I costi del funzionamento del Registro e dell'applicativo CIP, attualmente gestiti da ConiNet (società partecipata da Sport e salute s.p.a.), possono essere così prudenzialmente stimati:

i) n. 2 FTE = € 120.000;

ii) DataBase MongoDB su Consip = € 53.400 annui;

iii) Mongo DB Assistenza dedicata = € 21.000 (12gg uomo annui);

iv) Mongo DB Formazione = € 15.500 UT (4 gg aula per max 12 persone).

All'articolo 13 viene indicata la clausola di invarianza finanziaria specificando che alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dalla gestione del Registro, si fa fronte con le ordinarie dotazioni di bilancio della società Sport e salute S.p.A., stanziare ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della Legge 30 dicembre 2019, n. 145. Dall'ultimo Bilancio consuntivo 2019 della società, infatti, si evince come i costi connessi al funzionamento del Registro da parte del CONI rientrino nel contratto di servizio di cui all'articolo 8, comma 8, del decreto 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2020, n. 178.

Il Capo II riguarda ulteriori misure di semplificazione inerenti l'acquisizione della personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche - articolo 14 - e la previsione di specifici moduli con cui le ASD e SSD possono autocertificare i requisiti soggettivi e oggettivi - articolo 15. Le disposizioni del presente Capo non comportano nuovi e/o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

TITOLO III - CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE

L'articolo 16 contiene disposizioni di carattere meramente ordinamentale e non pone oneri a carico delle finanze pubbliche.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

L'articolo 17 indica le norme che si rende necessario abrogare per effetto delle nuove disposizioni e non pone oneri a carico delle finanze pubbliche.

L'articolo 18 prevede l'entrata in vigore del provvedimento dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190, ha avuto esito:

2



POSITIVO
27 NOV. 2020

NEGATIVO
Il Responsabile Tecnico

RELAZIONE AIR

(Allegato 2 alla Direttiva PCM 16 febbraio 2018 (linee guida), G.U. 10 aprile 2018, n. 83).

Provvedimento: Schema di decreto legislativo recante “Attuazione dell’articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n.86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organi sportivi”.

Amministrazione competente: Ministro per le politiche giovanili e lo Sport.

Referente dell’amministrazione competente: Settore legislativo.

Sintesi dell’Air e principali conclusioni

L’analisi di impatto della regolazione muovendo dal sistema di regole che governano la materia degli adempimenti amministrativi e dei conseguenti oneri rileva le vulnerabilità sistemiche che pregiudicano il corretto funzionamento del settore sportivo dilettantistico.

Le misure previste dall’opzione regolatoria consentono di sanare le criticità legate alla tenuta e alla gestione del precedente registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche contribuendo a rendere più efficiente il sistema dei successivi controlli in merito all’attività condotta dalle associazioni e dalle società sportive.

L’indifferibilità e la necessità dell’intervento rendono inopportuna e perniciosa per l’operatività del settore l’ipotesi di inerzia normativa (cd. opzione zero). Del resto, l’opzione normativa prescelta costituisce l’unica possibile stante la previsione con legge 8 agosto 2019, n.86 di precisi criteri e principi direttivi, fra i quali rientra l’adozione di uno o più decreti legislativi.

Lo schema di decreto riconduce a coerenza la disciplina di settore e introduce criteri e modalità di tenuta e gestione del Registro nazionale delle attività dilettantistiche che assicurano i più elevati livelli di trasparenza e *accountability*.

1. Contesto e problemi da affrontare

A) ILLUSTRAZIONE DELLE CARENZE E DELLE CRITICITA’ CONSTATATE NELLA VIGENTE SITUAZIONE NORMATIVA.

Le criticità rilevate nella legislazione vigente in materia di adempimenti e oneri amministrativi a carico delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni benemerite e delle loro affiliate riconosciuti dal CONI, riguardano le modalità di gestione e tenuta del registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche e la pressoché totale assenza di obblighi in capo alle associazioni sportive atti a tutelare i minori e a rilevare e prevenire eventuali molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, come previsto dalla Carta Olimpica.

B) RAPPRESENTAZIONE DEL PROBLEMA DA RISOLVERE CON LA NUOVA REGOLAZIONE.

Il quadro normativo di riferimento disciplinante lo strumento del Registro nazionale delle Associazioni e delle Società sportive dilettantistiche prevede modalità di gestione e tenuta che non consentono di tutelare adeguatamente a un tempo i singoli sodalizi sportivi e di accertarne la reale natura dilettantistica dell’attività condotta. La nebulosità della normativa sia statale che sportiva, pregiudicando per tale via le attività di controllo e verifica condotte anche dall’Amministrazione finanziaria,

lascia spazio a pratiche meramente orientate al perseguimento di benefici e vantaggi fiscali in spreco al sistema sportivo dilettantistico e alla collettività.

Parimenti, le misure volte a tutelare i minori ovvero quelle di contrasto alla violenza di genere e alle molestie, risultano sguarnite di una organica disciplina a livello federale sportivo.

Lo schema di decreto proposto prevede, in ossequio ai principi e i criteri direttivi impartiti dall'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n.86, criteri e modalità idonei a certificare, con un elevato livello di trasparenza e con modalità telematiche, l'appartenenza al sistema dilettantistico delle Associazioni e delle Società sportive dilettantistiche. Tali novità consentono di definire ulteriori misure di semplificazione in ordine all'acquisto della personalità giuridica delle associazioni dilettantistiche. Ai fini del riconoscimento giuridico viene prevista quale condizione sufficiente la sola iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Quanto alla problematica concernente l'assenza di una disciplina organica in materia di contrasto della violenza di genere nello sport, viene previsto su base primaria che le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni, sentito il CONI, debbano redigere le linee guida per la predisposizione, da parte delle Associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche, dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo n. 198 del 2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

C) INDICAZIONE DELLE CATEGORIE DI SOGGETTI, PUBBLICI E PRIVATI, DESTINATARI DEI PRINCIPALI EFFETTI DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

Le disposizioni del provvedimento hanno come soggetti destinatari il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), gli organismi sportivi quali le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di promozione sportiva, le Discipline sportive associate, le associazioni e le società sportive dilettantistiche e professionistiche.

I destinatari finali diretti sono così identificati:

- 45 Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI (cfr. studio redatto da Centro Studi e Osservatori Statistici per lo Sport nel mese di dicembre 2018);
- 19 Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI (cfr. studio redatto da Centro Studi e Osservatori Statistici per lo Sport nel mese di dicembre 2018);
- 15 Enti di promozione sportiva (cfr. studio redatto da Centro Studi e Osservatori Statistici per lo Sport nel mese di dicembre 2018);
- 19 Associazioni Sportive Benemerite (AB);
- 120.801 Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e Società sportive dilettantistiche (SSD) iscritte nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche (cfr. Dati libro bianco per lo sport CONI 2019);

2. Obiettivi dell'intervento e relativi Indicatori

2.1 Obiettivi generali e specifici

Con il presente intervento normativo si vogliono raggiungere i seguenti obiettivi:

- semplificazione degli adempimenti amministrativi in ordine alla certificazione dell'attività sportiva dilettantistica;
- maggior speditezza e celerità mediante la predisposizione di specifici moduli per l'autocertificazione di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento;
- maggior livelli di trasparenza e accountability;
- adeguati livelli di tutela dei minori che svolgono attività sportiva;
- prevenzione di molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione all'interno del circuito sportivo dilettantistico.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

- numero di certificati di iscrizione rilasciati dal Dipartimento per lo Sport;
- numero di cancellazioni degli enti dal Registro a fronte di accertamenti o provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria;

3. Opzioni di intervento e valutazione preliminare

Non sono state esplorate soluzioni alternative in luogo dell'intervento regolatorio che si propone, per un duplice ordine di ragioni di carattere sostanziale, ovvero sia, la prescrizione di chiari principi e criteri direttivi per l'attuazione delle deleghe conferite al Governo nonché l'assenza di margini di discrezionalità per l'Amministrazione circa possibili differenti modalità di intervento.

4. Comparazione delle opzioni e motivazione dell'opzione preferita

4.1 Motivazione dell'opzione preferita

L'intervento regolatorio proposto, lungi dal comportare svantaggi di tipo tecnico, amministrativo e gestionale, presenta l'indubbio vantaggio di introdurre un complesso di regole che colma le annose carenze strutturali dell'ordinamento sportivo di guisa da migliorare sensibilmente i *markers* di stabilità, sostenibilità, pari opportunità, efficienza e trasparenza del medesimo.

5. Modalità di attuazione e monitoraggio

5.1 Attuazione

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Relativamente alla responsabilità attuativa dell'intervento normativo, si evidenzia che esso ricade, in via prioritaria, sul Ministro per le politiche giovanili.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Le novità recate dall'intervento regolatorio saranno oggetto di specifica attività informativa e divulgativa da parte del Dipartimento per lo sport. Le predette saranno, inoltre, inserite nella specifica

sezione del sito internet dell'Autorità di Governo competente in materia di Sport, sul sito del Dipartimento per lo Sport.

5.2 Monitoraggio

A) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

L'attuazione e gli effetti dell'intervento normativo saranno adeguatamente monitorati e valutati dall'Amministrazione anche attraverso l'approfondita analisi dei dati pervenuti all'esito delle consultazioni con il Consiglio nazionale per la promozione sportiva, convocato dal Dipartimento per lo Sport, con cadenza semestrale, nonché all'esito della Conferenza nazionale dello sport di alto livello, convocato con cadenza annuale dal Dipartimento per lo sport.

B) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Nell'ambito delle deleghe conferite al Governo con legge 8 agosto 2019, n.86 sono stati previsti meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio. Invero, il Governo, in ossequio alle disposizioni ivi contenute, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto proposto, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi, può adottare disposizioni integrative e correttive.

6. Consultazioni svolte nel corso dell'Air

Nella fase preliminare alla adozione dell'opzione regolatoria e nelle more della redazione del provvedimento normativo sono state svolte una serie di consultazioni con le Federazioni sportive nazionale e gli Enti di promozione sportiva al fine svolgere i dovuti approfondimenti per la predisposizione di adeguati criteri per la tenuta e la gestione del Registro per le associazioni e le società sportive dilettantistiche. Sono stati forniti utili suggerimenti operativi recepiti all'interno del testo dello schema di decreto.

7. Percorso di valutazione

Il Consigliere Giuridico, coadiuvato dai consiglieri e dagli esperti dell'Ufficio di gabinetto del Ministro per le politiche giovanili e lo Sport, ha provveduto alla redazione dello schema di decreto proposto. Presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro è stato attivato un tavolo di confronto con i principali soggetti del mondo sportivo sui temi oggetto di delega. Inoltre, il Ministro per le politiche giovanili e lo sport ha attivato un tavolo di lavoro con i gruppi parlamentari di maggioranza.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Provvedimento: Schema di decreto legislativo recante semplificazione di adempimenti relativi agli ordinamenti sportivi, in attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n.86.

Amministrazione competente: Ministro per le politiche giovanili e lo sport.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Con l'intervento normativo vengono individuati su base primaria criteri e modalità idonei a certificare, con un elevato livello di trasparenza e con modalità telematiche, l'appartenenza al sistema dilettantistico delle Associazioni e delle Società sportive dilettantistiche. Tali novità consentono di definire ulteriori misure di semplificazione in ordine all'acquisto della personalità giuridica delle associazioni dilettantistiche. Ai fini del riconoscimento giuridico viene prevista, infatti, quale condizione sufficiente la sola iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

E' altresì previsto che le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni, sentito il CONI, debbano redigere le linee guida per la predisposizione, da parte delle Associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche, dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo n. 198 del 2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale di rango primario di riferimento si compone dei seguenti provvedimenti legislativi:

- decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 recante: "Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse".

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti.

L'intervento normativo incide sul decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 recante: "Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse".

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, comma I, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il presente decreto non prevede rilegificazioni di norme delegificate e non ha per oggetto norme suscettibili di delegificazione.

Si delega a fonti secondarie soltanto la disciplina dei profili maggiormente tecnici e di dettaglio della materia.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non si rilevano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Non si rilevano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano avviate procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto delle norme introdotte dal decreto.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto delle norme introdotte dal decreto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto delle norme introdotte dal decreto.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto delle norme introdotte dal decreto legge da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento in esame introduce la seguente definizione:

a) Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche: il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura, tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che operanti nell'ambito di una federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata, riconosciute dal CONI, o di un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal Dipartimento per lo sport;

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non sono presenti norme che ricorrono alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

E' abrogata la seguente disposizione:

- articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate.

Non sono previste norme di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo o analogo oggetto delle norme introdotte dal decreto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previste norme che rinviano ad atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale.